



**PARTE
GENERALE**

Significato dei principali termini ad uso delle prime lezioni

Fattispecie impositiva → fatto economico al verificarsi del quale sorge in capo al soggetto passivo l'obbligazione tributaria.

Soggetto attivo → il soggetto pubblico (Stato o Ente territoriale), titolare dal lato attivo dell'obbligazione al pagamento del tributo.

Soggetto passivo → titolare dal lato passivo dell'obbligazione tributaria.

Presupposto → fatto, economicamente rilevante, al verificarsi del quale la legge collega l'obbligo di pagare il tributo. Es.: il possesso di un reddito è il presupposto dell'IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Base imponibile → parametro di commisurazione del tributo. In altri termini, è l'entità, di regola costituita da un ammontare monetario, sulla base della quale si determina il tributo mediante l'applicazione delle aliquote. Es.: il reddito complessivo (10.000 euro) costituisce la base imponibile dell'IRPEF, al quale applicare l'aliquota (23%) per determinare l'imposta dovuta ($10.000 \times 23\% = 2.300$ euro).


Aliquota → percentuale che applicata alla base imponibile determina l'entità del tributo dovuto. È progressiva se aumenta man mano che cresce la base imponibile ed è proporzionale se determinata in modo fisso (ad es. 20%), indipendentemente dall'entità della base imponibile.

Patrimonio → *stock* di ricchezza del soggetto ad una certa data (concetto *statico*).

Reddito → ricchezza nuova che affluisce al soggetto in un determinato periodo di tempo (concetto *dinamico*). Esempio: patrimonio del soggetto al 31 dicembre 2005: € 100.000; reddito del soggetto dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: € 20.000.

Imposta → prestazione patrimoniale cui è tenuto il contribuente in base alla sua capacità contributiva al fine di realizzare il concorso al finanziamento della spesa pubblica.

Tassa → prestazione patrimoniale dovuta da un soggetto a fronte di una attività o di un servizio prestate a suo favore dalla parte pubblica (es.: tassa universitaria; tassa sul rilascio del porto d'armi).



Capitolo 1

Oggetto ed evoluzione storica del diritto tributario

I pregiudizi ricorrenti sulla fiscalità

La fiscalità è da sempre afflitta da immagine negativa.

Per il cittadino: è il mezzo attraverso il quale lo stato gli mette le mani in tasca, privandolo di ricchezza faticosamente guadagnata od appena sufficiente a soddisfare i propri bisogni (fisco socio al 50%; individuazione dei giorni per i quali si lavora per il fisco e celebrazione del giorno a partire dal quale si lavora per sé stessi; etc;)

Per lo studente: materia molto tecnica, piena di sigle difficili da ricordare (Irpéf; Ires; Irap, Imu, Ivie; Ivafe), ostica nell'approccio e poco significativa nella costruzione/realizzazione del giurista.

Sono dimensioni presenti nella fiscalità, ma che non ne esauriscono l'essenza e dunque non aiutano a capire: mentre il nostro intento è andare oltre la retorica da talk show e consentire a ciascuno di voi un giudizio libero su una materia che riveste una straordinaria importanza nella nostra vita.

Oggetto del diritto tributario

La definizione classica, da manualistica, dell'oggetto del diritto tributario non basta a rimuovere questo pregiudizio, anzi lo alimenta.

Complesso di norme che disciplinano:

- a) il rapporto che si instaura tra il soggetto attivo (l'ente impositore) ed il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (il contribuente), dalla nascita alla sua concreta attuazione;
- b) i rapporti e le situazioni connesse o derivate.

Tale definizione è giuridicamente appropriata, ma come tutte le definizioni tecnicamente ineccepibili non ci fa comprendere l'essenza vera della materia, e dunque non genera né curiosità né attrazione all'approfondimento.

Funzione del diritto tributario

Disposizioni che nel loro complesso danno attuazione ad una delle esigenze fondamentali di ogni comunità: stabilire come ripartire tra i suoi membri le spese necessarie per la sopravvivenza ed il perseguimento degli scopi fondamentali della comunità stessa.

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE come esigenza fondamentale

Un **esempio** banale → spleat wise, applicazione per gestione della c.d. *cassa comune*:

Qualsiasi gruppo, anche elementare, che si aggrega intorno ad una causa avverte la necessità di ripartire gli oneri connessi allo scopo comune tra i suoi partecipanti

Gruppo di amici in vacanza; Gruppo sportivo; Condominio, Associazione culturale

In realtà, quando il gruppo ha un minimo di stabilità è indispensabile **firmare delle regole di contribuzione** per poter funzionare.

Gli aspetti elementari da regolare ai fini della ripartizione

- Quali spese sono necessarie rispetto allo scopo della comunità e dunque vanno ripartite?
- Quanto è l'onere complessivo stimato?
- Chi sono i membri della comunità tra i quali ripartire?
- In quale quota ciascuno partecipa?
- Tempi, modi e controlli sulla contribuzione di ciascuno.

Per rispondere a queste semplici domande occorre firmare delle regole. Alcune di esse sono meramente organizzative; altre sottendono scelte di valore.

Il diritto tributario come diritto di ripartizione

Il diritto tributario assolve ad un'esigenza **consustanziale** al primo embrione di ogni organizzazione collettiva: instaurare una contribuzione, in natura o in denaro, è vitale per ogni formazione sociale, a partire da clan o tribù: dove c'è società, c'è tributo.

La terminologia ancora oggi riflette questa origine

Tributo: deriva dal latino *tribus*: la *tribus* era la particella più piccola delle aggregazioni sociali in cui originariamente si articolava l'antica Roma. Le tribù contribuivano al finanziamento dell'organizzazione centrale: di qui il detto **nulla civitas sine tributo**.

Fisco: deriva da *fiscus*, ossia il cesto che si utilizzava per la raccolta delle contribuzioni.

Presupposti e valori sottesi alla ripartizione

Identificazione degli scopi della comunità: processo con forte componente programmatica ed in continua evoluzione.

Art. 3, comma 1, secondo periodo Costituzione: È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.

In concreto, per assolvere questo compito occorre identificare e assumere in capo allo stato le correlative spese, e ripartirle poi tramite i tributi.

Scelta del metodo di ripartizione

In astratto è possibile:

- addossare a ciascuno il costo della spesa che lo riguarda (criterio del beneficio);
- richiedere a ciascuno un contributo non in funzione dei servizi di cui gode ma in ragione di ciò che ha (criterio del sacrificio);

Questo secondo tipo di contribuzione può essere proporzionale o progressiva.

Contribuzione proporzionale (es.: 20%): Tizio reddito 15.000 euro tassazione 3.000; Caio reddito 300.000 euro tassazione 60.000 euro).

Contribuzione progressiva Tizio reddito 15.000 euro tassazione 20% euro 3.000; Caio reddito 300.000 euro tassazione 40%, tassazione 240.000.

Funzioni primarie della tassazione

Emergono, dunque, due prime fondamentali funzioni delle norme tributarie:

- a) fissare i presupposti al verificarsi dei quali il membro della comunità è obbligato a contribuire;
- b) stabilire regole eque idonee a ripartire in modo tendenzialmente giusto l'onere di contribuzione.

Ripartizione delle spese attraverso l'emanazione di leggi che impongono i tributi

Le norme fiscali, in concreto, danno attuazione a tale esigenza collegando al verificarsi di determinati fatti con valenza economica l'obbligo di pagare un tributo a carico dei membri della comunità. Esse disciplinano in dettaglio il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote e le modalità di pagamento del tributo.

Il gettito complessivo dei tributi confluisce nelle casse dello Stato e sostiene la spesa pubblica.

L'introduzione di nuovi tributi o la modulazione di quelli esistenti è dunque di fatto il principale strumento di copertura delle pubbliche spese.

Funzioni ulteriori

Funzione redistributiva: attraverso la tassazione garantire anche a chi non ha i mezzi l'accesso a determinati servizi o esigenze di sicurezza sociale. Meccanismo di integrazione con la fiscalità generale del costo di servizi offerti in deficit.

Funzione extrafiscale: implementare o favorire lo sviluppo di determinate attività o esigenze.